



**EUROTECH S.p.A.**

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione  
di Eurotech S.p.A. in data 29 giugno 2021

## INDICE

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | PREMESSA.....  | 3  |
| 2.    | DEFINIZIONI .....  | 4  |
| 2.1   | Definizione di “parti correlate” .....   | 4  |
| 2.2   | Definizione di “operazione” .....  | 5  |
| 2.3   | Definizione di “operazioni di maggiore rilevanza” e di “operazioni di minore<br>rilevanza” .....   | 6  |
| 2.4   | Definizione di “amministratori indipendenti” e di “amministratori non<br>correlati” .....  | 6  |
| 3.    | RUOLI E RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA .....   | 7  |
| 3.1   | Approvazione e modifiche della Procedura.....  | 7  |
| 3.2   | Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura .....  | 7  |
| 3.3   | Ruoli e responsabilità nell’ambito della Procedura .....   | 8  |
| 4.    | PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....   | 10 |
| 5.    | PRINCIPI GENERALI PER L’APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....  | 11 |
| 6.    | PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....  | 12 |
| 6.1   | Operazioni che non rientrano nella competenza dell’assemblea .....   | 12 |
| 6.2   | Operazioni di competenza assembleare.....  | 15 |
| 7.    | OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE.....   | 15 |
| 8.    | PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO.....   | 16 |
| 9.    | CASI DI ESENZIONE .....  | 17 |
| 9.1   | Operazioni di importo esiguo .....   | 17 |
| 9.2   | Piani di compenso ex art. 114- <i>bis</i> del TUF .....  | 18 |
| 9.3   | Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di<br>particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche ..... | 18 |
| 9.4   | Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o<br><i>standard</i> .....  | 18 |
| 9.4.1 | Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o<br><i>standard</i> .....  | 18 |
| 9.4.2 | Disciplina applicabile .....   | 19 |
| 9.5   | Operazioni urgenti .....   | 19 |
| 9.6   | Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate.....  | 20 |
| 9.7   | Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni .....  | 21 |
| 10    | INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....   | 21 |
| 10.1  | Informativa interna sulle operazioni con parti correlate di minore rilevanza.....  | 21 |
| 10.2  | Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore<br>rilevanza.....   | 22 |
| 10.3  | Informativa periodica .....  | 22 |
| 10.4  | Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 17<br>MAR .....  | 22 |

## 1. PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”), originariamente approvata in data 12 novembre 2010, è stata modificata dal Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. (“**Eurotech**” o la “**Società**”) da ultimo con deliberazione del 29 giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, investito dal Consiglio di Amministrazione dei compiti di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) (il “**Regolamento**”).

La Procedura è adottata ai sensi del Regolamento, attuativo dell’art. 2391-*bis* del codice civile e degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”).

La Procedura disciplina l’individuazione, l’approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate di Eurotech, realizzate direttamente dalla Società o per il tramite delle sue Controllate (come *infra* definite). In particolare, la Procedura:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- regola le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**”);
- stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Società, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle “di maggiore rilevanza” (come definite al successivo paragrafo 2.3), in deroga all’art. 8 del Regolamento, la procedura di cui al successivo paragrafo 6 che tiene conto dei principi e delle regole previste dall’art. 7 del Regolamento medesimo per le operazioni “di minore rilevanza” (come definite al successivo paragrafo 2.3), ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle “operazioni di maggiore rilevanza” e alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato. Restano altresì ferme le disposizioni dell’art. 5 del Regolamento (“*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*”) (si veda *infra* il paragrafo 10.2).

La presente Procedura vale come istruzione impartita da Eurotech a tutte le Controllate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, TUF.

La Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n.*”

17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” (la “Comunicazione Applicativa”), nonché di ogni sua successiva modifica o aggiornamento.

## 2. DEFINIZIONI

### 2.1 Definizione di “parti correlate”

Ai fini della presente Procedura, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” hanno lo stesso significato, a seconda del caso, richiamato o riportato nell’Appendice al Regolamento ovvero previste nei principi contabili internazionali, fermo restando che nella categoria dei “dirigenti con responsabilità strategiche” si ritengono inclusi, oltre agli amministratori, anche i componenti effettivi degli organi di controllo di Eurotech.

Sulla base delle definizioni contenute nell’Appendice al Regolamento, un soggetto è correlato ad Eurotech nei casi di seguito elencati.

Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio (*i.e.*, Eurotech).

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati ad Eurotech se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto di Eurotech;
  - (ii) ha un’influenza notevole su Eurotech; ovvero
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Eurotech o di una sua controllante.
- b) Un’entità è correlata ad Eurotech se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l’entità ed Eurotech fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, Controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) l’entità è una collegata o una *joint venture* di Eurotech (o una collegata o una *joint venture* facente parte del gruppo cui appartiene Eurotech);
  - (iii) sia l’entità sia Eurotech sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) l’entità è una *joint venture* di una terza parte e Eurotech è una collegata della terza parte;
  - (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Eurotech o di un’entità ad essa correlata;
  - (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona di cui al punto a) che precede;
  - (vii) una persona identificata al punto a), *sub (i)*, ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante);
  - (viii) l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a Eurotech o alla controllante di Eurotech.

Ai sensi del Regolamento, nonché della presente Procedura, si precisa che, ai fini dell'individuazione di una parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*<sup>1</sup>.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. La Società ha facoltà di assoggettare alla Procedura operazioni alle quali quest'ultima non sarebbe formalmente applicabile.

La Direzione Amministrazione e Controllo della Società, tramite strumenti informativi, predispone, tiene aggiornato, anche con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali, e mette a disposizione (i) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché (ii) degli Amministratori e delle principali funzioni aziendali delle Controllate, delle società che esercitano il controllo sulla Società e delle società collegate alla Società medesima, un elenco delle parti correlate alla Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Direzione Amministrazione e Controllo della Società invia ai dirigenti con responsabilità strategiche di Eurotech e delle società che esercitano il controllo sulla stessa, con cadenza semestrale, un apposito questionario, che questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Direzione Amministrazione e Controllo, comunicando tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute. In ogni caso, i soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, TUF, che siano parti correlate della Società, forniscono alla stessa le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti.

## 2.2 Definizione di “operazione”

Per "operazione con parti correlate" si intende *“qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”* (IAS 24, paragrafo 9), ivi comprese, a titolo esemplificativo, : (i) le fusioni che coinvolgano Eurotech e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali, ove realizzate con una parte correlata; (iv) gli aumenti di capitale di Eurotech con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata e (v) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di Eurotech.

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili a Eurotech medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima.

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, quindi, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

### 2.3 Definizione di “operazioni di maggiore rilevanza” e di “operazioni di minore rilevanza”

Sono da considerarsi “operazioni di maggiore rilevanza” le operazioni con parti correlate poste in essere da Eurotech direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto di Eurotech, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Eurotech rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); ovvero
- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Eurotech; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo di Eurotech,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento.

La soglia di rilevanza, ai sensi del paragrafo 1.3 dell'Allegato 3 al Regolamento, è ridotta al 2,5% per operazioni aventi ad oggetto atti dispositivi di marchi o brevetti.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Eurotech, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come “operazioni di maggiore rilevanza” – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. “operazioni cumulate”).

Sono da considerarsi “operazioni di minore rilevanza” le operazioni con parti correlate diverse dalle “operazioni di maggiore rilevanza” e dalle operazioni di importo esiguo come definite al paragrafo 9.1 della presente Procedura.

### 2.4 Definizione di “amministratori indipendenti” e di “amministratori non correlati”

Ai fini della Procedura:

- per “amministratori indipendenti” si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della normativa anche regolamentare e autoregolamentare *pro tempore* vigente (ivi inclusi i principi e le raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*);
- per “amministratori non correlati”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- per “amministratori coinvolti nell'operazione”, si intendono gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

### **3. RUOLI E RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA**

#### **3.1 Approvazione e modifiche della Procedura**

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Eurotech, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da almeno tre amministratori indipendenti. A tal fine, il comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione, alla quale sono invitati il Collegio Sindacale e il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, partecipa il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF. Il parere del comitato viene comunicato al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, individuato tenendo conto delle relazioni indicate al paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento. Anche in tal caso, il parere è comunicato al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno ogni tre anni e comunque ogniqualvolta ritenuto opportuno, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

#### **3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura**

La Direzione Amministrazione e Controllo della Società trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali di Eurotech, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, *Internal Audit* e Responsabile della Funzione *Internal Audit*, Collegio Sindacale).

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura della Direzione Amministrazione e Controllo, agli Amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, deve essere trasmessa all'organo amministrativo delle Controllate una comunicazione, sottoscritta dall'Amministratore Delegato di Eurotech, con allegata la Procedura, che illustra le istruzioni relative ai principali adempimenti a carico delle Controllate, al fine di garantire effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle Controllate sottoscrivono e inviano per accettazione a Eurotech (all'attenzione dell'Amministratore Delegato e della Direzione Amministrazione e Controllo) una comunicazione con la quale

accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

La presente Procedura trova applicazione a far data dal 1 luglio 2021 ed è pubblicata senza indugio, a partire da tale data e in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com), alla sezione "Investitori" e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

### 3.3 Ruoli e responsabilità nell'ambito della Procedura

Di seguito sono indicati i principali ruoli e responsabilità ai fini della presente Procedura, meglio specificati nei successivi paragrafi della Procedura medesima.

- (i) il **Consiglio di Amministrazione** di Eurotech è chiamato a:
  - approvare la Procedura;
  - effettuare la valutazione in merito alla necessità di procedere ad una revisione della Procedura;
  - approvare le modifiche/revisioni della Procedura;
  - approvare le "operazioni di maggiore rilevanza" e le operazioni effettuate a condizioni non di mercato;
  - predisporre e mettere a disposizione del pubblico il documento informativo richiesto nei casi previsti dal Regolamento.
- (ii) l'**Amministratore Delegato**:
  - supporta la Direzione Amministrazione e Controllo e i soggetti competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione nell'ambito delle valutazioni di rispettiva competenza;
  - è destinatario delle valutazioni della Direzione Amministrazione e Controllo in merito alla significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o società collegata e, ove lo ritenga opportuno, può rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione.
- (iii) il **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate** (come *infra* definito):
  - esprime il parere sulla Procedura e sulle relative modifiche;
  - verifica, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 9.4.2, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o *standard*;



- esprime il preventivo parere motivato e non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’operazione con parti correlate nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (iv) il **Collegio Sindacale** di Eurotech vigila sulla conformità della Procedura al Regolamento, nonché sulla osservanza della stessa da parte dei soggetti a cui la medesima Procedura è rivolta e ne riferisce all’Assemblea, ai sensi dell’art. 2429 c.c. e dell’art. 153 del TUF.
- (v) il **Dirigente preposto** alla redazione dei documenti contabili societari *ex art. 154-bis* del TUF comunica trimestralmente al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, all’Amministratore Delegato e all’Ufficio Legale Societario la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato, nonché il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.
- (vi) la **Direzione Amministrazione e Controllo:**
  - supporta nelle rispettive valutazioni / adempimenti i soggetti competenti in relazione all’approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, l’Amministratore Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione;
  - con il supporto dell’Ufficio Legale Societario e dell’Amministratore Delegato, valuta tempestivamente se l’operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento, se sia “di maggiore rilevanza” e se sia applicabile uno o più dei casi di esenzione, nonché se l’operazione sia *price sensitive*;
  - qualora l’operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento e non siano applicabili casi di esenzione, avvia la procedura di cui al successivo paragrafo 6;
  - valuta la significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o società collegata;
  - predispone e aggiorna l’Elenco Parti Correlate e l’Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definito).
- (vii) i **soggetti competenti in relazione all’approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione** verificano se la controparte sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l’altro, all’Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Direzione Amministrazione e Controllo della Società e dell’Amministratore Delegato. Qualora venga accertato che la controparte dell’operazione è una parte correlata di Eurotech, essi comunicano tempestivamente alla Direzione Amministrazione e Controllo e all’Amministratore Delegato l’intenzione di avviare le trattative per l’effettuazione dell’operazione.

#### 4. PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Direzione Amministrazione e Controllo della Società e dell'Amministratore Delegato. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una parte correlata di Eurotech, essi comunicano tempestivamente alla Direzione Amministrazione e Controllo e all'Amministratore Delegato l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Direzione Amministrazione e Controllo, con il supporto dell'Ufficio Legale Societario e dell'Amministratore Delegato, valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 6;
- (b) l'operazione sia "di maggiore rilevanza" (tenendo conto anche delle operazioni cumulate) ai fini degli obblighi informativi di cui al successivo paragrafo 10.2;
- (c) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

La Direzione Amministrazione e Controllo, con il supporto dell'Ufficio Legale Societario, riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la Procedura per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

Nei casi *sub* (a) e (b) che precedono, la Direzione Amministrazione e Controllo avvia la procedura di cui al successivo paragrafo 6.

Nel caso *sub* (c) che precede, la Direzione Amministrazione e Controllo provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definito) le attività di verifica

effettuate, nonché a porre in essere, anche con il supporto dell'Ufficio Legale Societario, gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

La Direzione Amministrazione Controllo della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico:

- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 9.

La Direzione Amministrazione Controllo della Società, al termine di ciascun trimestre, trasmette tempestivamente al Comitato per le Operazioni Con Parti Correlate un'informativa in merito alle operazioni con parti correlate soggette ai casi di esenzione di cui ai paragrafi 9.1, 9.4, 9.5 e 9.6 della Procedura, che siano state concluse nel trimestre di riferimento.

## **5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di Eurotech.

Come illustrato al successivo paragrafo 6, le operazioni con parti correlate sono approvate mediante il coinvolgimento di un comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da tre amministratori indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati (il “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**”).

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della costituzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nomina il relativo Presidente e, ove ne ravvisi l'opportunità, approva un apposito regolamento contenente le regole di funzionamento del predetto comitato.

In ognuno dei casi di cui ai paragrafi 6 e 7 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (quali, a titolo esemplificativo, valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute);
- la natura della correlazione;
- l'interesse della società all'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti

indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness e/o legal opinion* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. In tal caso, lo stesso Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob.

Gli amministratori coinvolti nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società di cui gli stessi siano portatori rispetto a una determinata operazione, valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare nel corso della discussione e/o al momento della deliberazione, fermo restando l'obbligo di astenersi dalla votazione. Se si tratta di Amministratore Delegato, si astiene dal compiere l'operazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Gli amministratori tenuti ad astenersi sono computati ai fini del *quorum* costitutivo, mentre non sono computati ai fini del *quorum* deliberativo. Sono riservate comunque alla competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato nonché le decisioni in merito alle "operazioni di maggiore rilevanza".

## **6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **6.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea**

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle operazioni effettuate a condizioni non di mercato nonché alle decisioni in merito alle "operazioni di maggiore rilevanza", le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. A tal fine, concluse le attività di cui al precedente paragrafo 4, la Direzione Amministrazione e Controllo informa tempestivamente il soggetto competente in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'operazione della rilevanza dell'operazione medesima ai sensi del Regolamento; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Direzione Amministrazione e Controllo, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete ed adeguate sull'operazione affinché i componenti del predetto comitato dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa da rendere deve quantomeno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;

- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può comunque richiedere informazioni aggiuntive.

Qualora non siano presenti tre amministratori indipendenti, ovvero laddove, in relazione ad una determinata operazione con parti correlate, uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati in relazione ad una determinata operazione con parti correlate, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere favorevole dovrà essere rilasciato, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 5, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie *e/o fairness e/o legal opinion*. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione di Eurotech l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni.

In tal caso, lo stesso Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob. Le perizie *e/o fairness e/o legal opinions* vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai

soggetti che sostituiscono il predetto comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, l'Amministratore Delegato, altri Consiglieri esecutivi o dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'operazione di Eurotech o delle Controllate), nonché eventuali ulteriori soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di Eurotech al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate durante la quale è stato reso.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente o un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale. In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**"), nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Eurotech, con il supporto

della Direzione Amministrazione e Controllo, dell'Ufficio Legale Societario e delle funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com), alla sezione "*Investitori*".

## **6.2. Operazioni di competenza assembleare**

Quando un'operazione è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.1.

Ove espressamente previsto dallo Statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo a condizione che: (i) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (ii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

## **7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE**

Qualora il Consiglio di Amministrazione di Eurotech (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) esaminino e/o approvino operazioni con parti correlate effettuate da Controllate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono), il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione di Eurotech ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data di approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore

documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli Organi Delegati della Società, con il supporto della Direzione Amministrazione e Controllo della stessa e/o degli Amministratori e delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Eurotech una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

## **8. PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO**

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi, anche tramite Controllate, possono essere approvate da delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente paragrafo 6, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al precedente paragrafo 2.3.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli Organi Delegati della Società, con il supporto della Direzione Amministrazione e Controllo della stessa e/o degli Amministratori e delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al precedente paragrafo 2.3.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni degli artt. 7 e 8 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.



## 9. CASI DI ESENZIONE

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento, le disposizioni della Procedura, in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento, non si applicano, oltre che ai predetti casi:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 9.1 che segue;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 9.2);
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) del Regolamento stesso (cfr. successivo paragrafo 9.3);
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 9.4)
- e) alle operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate (cfr. successivo paragrafo 9.5);
- f) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.6);
- g) alle operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (cfr. successivo paragrafo 9.7).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere (b), (c), (d) e (f) si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento.

### 9.1 Operazioni di importo esiguo

Ferma restando l'informativa al Comitato di cui al precedente paragrafo 4, le operazioni di importo esiguo (come *infra* definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dai soggetti di volta in volta competenti di Eurotech ovvero delle Controllate.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni il cui valore non superi l'importo di Euro 50.000 (cinquantamila) qualora la parte correlata sia una persona fisica, ovvero l'importo di Euro 100.000 (centomila) qualora la parte correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Eurotech, che, cumulativamente considerate, superino l'importo sopra indicato.

## **9.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF**

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti.

## **9.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche**

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1 del Regolamento, in materia di remunerazioni degli amministratori nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- Eurotech abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

## **9.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard***

### **9.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard***

Per operazioni "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Eurotech e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" e di quelle concluse "a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" di cui al presente paragrafo 9.4 è rimessa alla valutazione della Direzione Amministrazione e Controllo, la quale riferisce in ogni caso all'Amministratore Delegato riguardo all'esito della valutazione svolta.

Con riferimento alle “operazioni ordinarie”, l’identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3, della Comunicazione Applicativa.

#### **9.4.2 Disciplina applicabile**

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall’ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e della presente Procedura, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

Al soggetto competente a deliberare e/o eseguire l’operazione dovrà comunque essere fornita, almeno tre giorni prima dell’approvazione dell’operazione medesima, un’informativa completa ed adeguata sull’operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell’esenzione di cui al presente paragrafo siano “operazioni di maggior rilevanza”, fermo restando quanto previsto dall’art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob ed al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entro sette giorni dall’approvazione dell’operazione, la controparte, l’oggetto, il corrispettivo della stessa nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l’operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell’ambito delle informazioni previste dall’art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell’esenzione di cui al presente paragrafo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Direzione Amministrazione e Controllo tiene evidenza, nell’ambito dell’Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell’operazione, in relazione all’oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell’operazione; natura della correlazione; semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte.

#### **9.5 Operazioni urgenti**

Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società e fermi gli obblighi di informativa al pubblico e di informativa periodica di cui all’art. 5 del Regolamento (si vedano paragrafi 10.2 e 10.3), ove applicabili, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui al successivo capoverso, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento qualora l’organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell’interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società dovrà adempiere agli obblighi di cui all’art. 13, comma 6, del Regolamento, ed in particolare:

- qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato, lo stesso dovrà informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Lead Independent Director* (ove nominato) e il Presidente del Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque almeno tre giorni prima del compimento dell'operazione;
- l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui a due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico, con le modalità indicate dalla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti per la diffusione delle informazioni regolamentate, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

Qualora l'operazione urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, le competenti funzioni aziendali delle Controllate dovranno informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Lead Independent Director* (ove nominato) e il Presidente del Collegio Sindacale di Eurotech delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque almeno tre giorni prima del compimento dell'operazione. L'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile di Eurotech, alla quale dovrà essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale di Eurotech, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Sia la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sia le informazioni sugli esiti del voto assembleare, dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

#### **9.6 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate**

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura le operazioni con o tra Controllate,

anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle Controllate o società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Eurotech.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o società collegata è rimessa alla valutazione della Direzione Amministrazione e Controllo che riferisce all'Amministratore Delegato, il quale, ove lo ritenga opportuno, può rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le Controllate o società collegate di Eurotech e altre parti correlate a Eurotech medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le Controllate o società collegate, da una parte, e altre parti correlate di Eurotech, dall'altra.

Non si considerano infine interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Controllate o le società collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o dalle società collegate con le quali l'operazione è svolta.

#### **9.7 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni**

Sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura le operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile; e
- d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

### **10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

#### **10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate di minore rilevanza**

Gli Organi Delegati della Società, con il supporto della Direzione Amministrazione e Controllo della stessa e/o degli Amministratori e delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni rilevanti ai sensi del Regolamento nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dei paragrafi 9.1, 9.4, 9.5 e 9.6 della Procedura, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Eurotech e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Eurotech medesima;
- sull'attuazione delle delibere quadro.

### **10.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza**

In occasione di "operazioni di maggiore rilevanza", realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

### **10.3 Informativa periodica**

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- singole "operazioni maggiore rilevanza" concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

### **10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR**

Qualora un'operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 2.3 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione

di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (si veda il precedente paragrafo 10.2);

- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni Con Parti Correlate.

Con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo redatto in conformità dell'Allegato n. 4 del Regolamento, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previste dal Regolamento, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 MAR in materia di operazioni con parti correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: *i*) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); *ii*) le motivazioni economiche dell'operazione; *iii*) l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; *iv*) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; e *v*) l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.